

Comune di Gerano

Città metropolitana di Roma Capitale



REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 13 del 28/02/2017

ART. 1

Oggetto

Il presente regolamento riguarda i casi di occupazione onerosa, permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, non disciplinati da singoli regolamenti.

Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili fisse o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone.

L'importo del canone è dovuto anche per l'occupazione abusiva delle medesime aree, nella misura e con le modalità che sono indicate nei successivi articoli. Si intende per abusiva qualsivoglia occupazione che non sia basata su uno specifico titolo concessorio. In tal caso l'importo del canone nonché la sanzione applicata devono essere corrisposti dall'occupazione di fatto.

ART. 2

Definizioni

L'occupazione è permanente qualora sia di durata non inferiore all'anno.

L'occupazione è temporanea qualora sia di durata inferiore a mesi sei.

ART. 3

Occupazione di marciapiedi

Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altre installazioni può essere consentita, purché in adiacenza ai fabbricati, rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni che, deve essere larga non meno di due metri.

L'occupazione all'interno del centro storico da parte dei soggetti privati non è prevista in alcun modo per le attività commerciali.

ART. 4

Obbligatorietà

Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione rilasciata dall'Ufficio competente.

ART. 5

Concessione

L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative:

- Data di Inizio e Fine occupazione;
- Modalità occupazione;
- Modalità e termine di pagamento del canone;
- Gli obblighi del concessionario.

La concessione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo del concessionario di ripristinare le condizioni iniziali al termine della concessione se non diversamente indicato dall'Amministrazione Comunale e di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione, con facoltà inoltre da parte della Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

ART.6

Istanza

Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza, redatta conformemente al modello predisposto d'ufficio; l'istanza deve essere in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo e contenere, in particolare, i seguenti dati.

- generalità complete, residenza della persona fisica o del titolare dell'impresa individuale richiedente;
- superficie o estensione lineare dell'occupazione;
- data di inizio e fine occupazione;
- progressiva e delimitazione della strada oggetto della richiesta;
- impegno a pagare il canone determinato nell'atto di concessione;
- impegno a presentare i documenti elencati nel modulo;
- dichiarazione di aver preso visione del presente regolamento.
- Non può essere accolta la domanda priva degli elementi richiesti nel modulo predisposto dal Comune.

ART. 7

ELEMENTI DI DELIMITAZIONE DI SPAZI ED ARE E PUBBLICHE PER LA COLLOCAZIONE DI TAVOLI E SEDIE

1. Si intende per elemento di delimitazione il manufatto atto ad individuare lo spazio autorizzato per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Tali delimitazioni vengono utilizzate al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato e installati con particolare attenzione all'incolumità dei clienti, soprattutto dei bambini e dei disabili da eventuali pericoli derivanti dalla circolazione stradale.
Come tutti i luoghi aperti al pubblico, devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
3. Possono essere adottati, previa approvazione dell'Amministrazione Comunale, i seguenti elementi di delimitazione:
 - a. Pannelli paravento in vetro
 - b. Pannelli in ferro battuto, ringhiere, pali collegati tra loro con catene metalliche, ecc. ecc.
 - c. Fioriere, il cui vaso non sia inferiore ai 25 kg e distanti fra esse al massimo di 2 metri.
 - d. Pedane: Pedane, pavimentazioni e gli eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione.
Le pedane sopraelevate dovranno avere altezza minore o uguale a cm. 15 salvo casi particolari (es. portici con dislivello superiore rispetto alla quota stradale) e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche.
L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.
4. La linea di delimitazione dell'area deve essere costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali fra loro.

ART. 8

Rilascio

Il rilascio della concessione è dato o negato dal Dirigente del servizio entro 15 gg dalla data della richiesta.

Il completamento della concessione al richiedente, avviene tramite gli appositi Uffici Comunali previo pagamento del canone cui è condizionato il rilascio della concessione.

Il provvedimento di diniego deve essere motivato.

La concessione deve essere rilasciata nel rispetto della legge vigente.

ART. 9

Revoca della concessione

La concessione deve essere revocata nelle ipotesi in cui:

- vi sia il mancato rispetto delle prescrizioni tecniche amministrative, previa diffida a rimuovere la violazione;
- sia accertato che il concessionario, recando danno e pregiudizio all'Amministrazione Comunale, abbia modificato le modalità dell'occupazione;
- pur avendo comunicato il concessionario al Servizio competente le modifiche da apportare alla concessione, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada;
- si verifichi il mancato versamento del canone dovuto, ove il ritardo è superiore a 30 giorni.

La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto immediato dopo la sua notifica.

ART. 10

Rinuncia della concessione

Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax all'Amministrazione Comunale almeno 15 gg prima della data fissata per il termine dell'occupazione.

ART. 11

Rinnovo

15 (quindici) giorni prima della scadenza della concessione, il titolare può richiedere il rinnovo qualora non risultino modificate le modalità di occupazione della sede stradale.

ART. 12

Onerosità della concessione

L'occupazione di aree e spazi pubblici – compresa quella concernente la realizzazione di passi carrabili di tutti i tipi salvo quelli pedonali- comporta il pagamento al Comune di un canone determinato nell'atto concessorio, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 14.

Per le concessioni di occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari.

Art. 13

Elementi incidenti sulla tariffa

Gli importi stabiliti nel presente regolamento sono riferiti all'unità di occupazione, cioè a ciascun metro quadrato o lineare o a frazione di metro quadrato o lineare richiesto in occupazione o in via di fatto occupato.

Alle occupazioni superiori a 500 metri quadrati o lineari, la tariffa applicata sull'eccedenza rispetto alla misura anzidetta, è ridotta fino al 10%.

Alle occupazioni superiori a 1000 mq o lineari la tariffa applicata sull'eccedenza è ridotta fino al 20%.

ART. 14

Tariffa

Per ogni tipo di occupazioni di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, un'imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15.11.93, n. 507, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.

Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 507/93, per le occupazioni relative a periodi superiori a quattordici giorni ed inferiori ad un mese viene concessa una riduzione della tariffa del 50%.

La determinazione della misura di tassazione per ogni ora di occupazione viene effettuata, in via generale, ripartendo nelle 24 ore giornaliere la tariffa corrispondente ad ogni singola categoria.

Oltre alle riduzioni ed alle maggiorazioni previste in misura fissa dal D. Lgs. 15.11.93 n. 507, vengono stabilite le seguenti maggiorazioni e riduzioni:

- a) occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45, comma 4): maggiorazione del 50%;
- b) occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo (art. 44, comma 1, lett. c e 45, comma 2, lett. c): riduzione del 30%;
- c) divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante, semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale (art. 44, comma 8) : riduzione 20%;
- d) accessi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (art. 44, comma 9): riduzione del 10%;
- e) passi carrabili di accesso agli impianti di distribuzione di carburanti (art. 44, comma 10) : riduzione del 30%;
- f) occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree destinate a ciò dal Comune (art. 45, comma 6): maggiorazione del 30%;
- g) occupazione realizzata per l'esercizio dell'attività edilizia (art.45, comma 6/bis): riduzione del 50%.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti (art. 42, comma 5, primo periodo) vengono calcolate in ragione del 10%.

ART. 15

Modifiche tariffe

Le eventuali modifiche delle tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale.

Art. 16

Aree destinate a parcheggio

Per l'uso delle aree eventualmente predisposte dal Comune a parcheggio custodito a limitazione oraria, mediante l'uso di parcometri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità del canone dovuto, la tariffa è determinata giusta quanto previsto nell'art.14.

Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell'atto in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e della eventuale custodia.

Art. 17

Riprese cinematografiche

Per le occupazioni effettuate per le riprese cinematografiche, l'autorizzazione è subordinata al pagamento forfettario giornaliero di una somma pari a 300,00€ se rilasciata su strade urbane e pari a 150,00€ se rilasciata su strade extraurbane.

Art. 18

Occupazioni abusive

In caso di occupazione abusiva, il canone dovuto è commisurato alla superficie occupata risultante dalla copia del verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore.

Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto alla sanzione pecuniaria di un ammontare pari a 250 euro. Qualora egli non provveda ad ottemperare prontamente dalla data del verbale di contestazione alle disposizioni impartite, la concessione è revocata con le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione, di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

Restano salve le sanzioni amministrative previste dal C.d.S.

Art. 19

Esenzioni

Sono esenti dal canone:

- 1) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art. 111 bis D.P.R. 22/12/1986 n. 917.
- 2) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- 3) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato lineare;
- 4) le occupazioni per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
- 5) le occupazioni di aree cimiteriali;
- 6) le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- 7) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di veicoli nonché di veicoli a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- 8) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto di concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia a termine della concessione medesima.

Art. 20

Assorbimento altri canoni

Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area.

Art. 21

Modalità e termini di pagamento

Il rilascio della concessione di occupazione permanente è subordinato alla dimostrazione prodotta anche via fax, dell'avvenuto versamento del canone fissato per le quote relative all'anno in corso. Entro il mese di Aprile dovranno essere effettuati i successivi pagamenti.

In caso di mancato pagamento del canone si procederà alla riscossione coattiva tramite affidamento a concessionario del servizio di riscossione così come disciplinato dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D.L. 31-12-2007, n. 248 convertito con modificazioni nella legge n. 31 del 28-02-2008.

Prima dell'avvio delle procedure per la riscossione coattiva, al debitore che ne fa richiesta, il Comune può concedere dilazioni e rateazioni dei pagamenti purché l'ammontare del debito contratto sia superiore ad Euro 2.000,00 (duemila).

Le dilazioni di pagamento non possono superare i 36 mesi a decorrere dal mese successivo a quello di concessione della dilazione e rateazione.

Nel caso che, alla scadenza, non venisse pagata anche una sola rata, il beneficio della dilazione viene revocato.

Sulle rate dilazionate vengono applicati gli interessi di mora nella misura legale.

Non è possibile concedere ulteriori rateazioni o dilazioni di pagamento relative a singole rate o importi già dilazionati o sospesi.

La rateazione di somme superiori ad Euro 10.000,00 (diecimila) è subordinata alla prestazione di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria.

La dilazione o rateazione è concessa con provvedimento del Responsabile dell'Entrata.

ART. 22

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni in materia presenti nel codice della strada, nonché al regolamento di attuazione.

Art. 23

Norme finali

Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di adozione del Consiglio Comunale, sarà pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio ed entrerà in vigore il 16° giorno dalla pubblicazione.

L'adozione di questo regolamento annulla tutte le disposizioni in materia contenute in precedenti delibere dell'Amministrazione Comunale.



COMUNE DI GERANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza degli Eroi, snc. - 00025 - tel. 0774/798002 - fax. 0774/798875

www.gerano.rm.gov.it – e-mail comune@gerano.rm.gov.it

Cod. Fiscale: 02850280583 – Part. Iva: 01125561009

Deliberazione copia di Consiglio Comunale

N. 13 del Registro Data 28-02-2017	OGGETTO: Approvazione Regolamento Occupazione /Concessione Suolo Pubblico
---------------------------------------	---

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 17:40 nella sala Consiliare del Comune, alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI/ASSENTI
DANILO FELICI	Presente
ANTONIO SPAGNUOLO	Presente
LIDIA PROIETTI	Presente
MAURIZIO FELICI	Presente
DIEGO SANTORI	Presente
ANDREA PROIETTI	Presente
MARIA RITA CENSI	Presente
SEVERINA CARPENTIERI	Presente
GISELDA BUCCI	Presente
GIORGIO FUBELLI	Assente
GIUSEPPE PROIETTI	Presente

Assegnati n. 11

In carica n. 11

Presenti n. 10

Assenti n. 1

Presiede il SINDACO - DANILO FELICI. Partecipa con funzioni referenti di assistenza e verbalizzazione (art. 97 c. 4.a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale D.ssa AMALIA A.M. MORELLI.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere:

☐ Il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000);

☐ Il Segretario Comunale, per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, c.2 e 97, c. 4b del T.U. n. 267/2000);

☐ Il responsabile del servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c.1. del T.U. n. 267/2000).

☐ Sulla proposta della presente deliberazione non sono stati richiesti pareri preventivi e che la stessa viene assunta quale atto di indirizzo politico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'occupazione del Suolo Pubblico (del CC 02/1995);

CONSIDERATO che tale vigente regolamento non rappresenta più uno strumento idoneo alle attuali esigenze dell'Ente;

APPURATA dunque la necessità di procedere all'approvazione del nuovo "Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e composto da 23 articoli, così come predisposto dalla commissione consiliare all'uopo istituita;

VISTO l'art.52, cc 1e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti..."*;

VISTO l'art. 53, c. 16 della legge 23.12.2000 n. 388 come modificato dall'art. 27, c. 8 della legge 28.12.2001 n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

PRESO ATTO che l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato fissato con decreto del Ministero dell'Interno al 31.03.2017;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lvo 267/2000;

Con voti favorevoli n. 11, su n. 11 Presenti e votanti

DELIBERA

1 – DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 – DI APPROVARE il nuovo "Regolamento per l'Occupazione di Suolo Pubblico", così come predisposto dalla commissione consiliare delegata, nel testo che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

3 – DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa AMALIA A.M. MORELLI

Il Presidente
F.to DANILO FELICI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 27-04-2017 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi, (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267) N.131 del registro delle
pubblicazioni all'albo pretorio on-line;

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, li 27-04-2017

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. Sebastiano Placidini

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 28-02-2017.....:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 144, comma 3, del T.U. n. 267/2000)

E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del T.U. n.267/2000, per
quindici giorni consecutivi dal 27-04-2017..... al 12-05-
2017.....

Dalla Residenza Municipale, li 27-04-2017

Il Responsabile del Servizio

.....